



Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Sulla base dei Piani dei Controlli approvati per la DOP Valdemone e dell'IGP Sicilia, il procedimento per l'iscrizione degli Operatori e per la certificazione degli oli è così articolato:

1) Iscrizione degli operatori negli elenchi degli operatori controllati

A seguito di visita ispettiva per l'assoggettamento degli Operatori al Sistema dei Controlli **Se la valutazione è positiva**, l'OdC iscrive l'operatore nell'elenco operatori controllati entro 15gg dalla data di conformità riportata sul rapporto di ispezione inviato dal tecnico all'OdC

Se la valutazione è negativa, l'Ispettore dell'OdC o l'OdC comunica le criticità riscontrate e le richieste di adeguamento.

2) TEMPI DI EVASIONE DELLE PRATICHE

Per le richieste di certificazione debbono essere tali da non creare nocumento agli operatori e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso di controlli finalizzati all'ingresso di nuovi operatori, ad una programmazione che consenta comunque di concludere l'esame della domanda prima dell'inizio delle operazioni di raccolta, molitura e confezionamento.

3) NOTIFICA CONFORMITA' ANALISI

Analisi conforme ai requisiti disciplinati

L'OdC comunica la conformità ai requisiti mediante l'invio della notifica conformità analisi in cui viene riportato il tipo di analisi, i requisiti previsti da disciplinare, la data, il lotto, la quantità e il n° del rapporto di prova rilasciato dal laboratorio e, contestualmente, tramite registro telematico, rende disponibile il passaggio del lotto da olio atto a IGP Sicilia a olio IGP Sicilia. In seguito al ricevimento della conformità, l'operatore identifica il lotto sul registro telematico dell'olio IGP Sicilia nonché con apposita indicazione sul rispettivo serbatoio.

Analisi non conforme ai requisiti disciplinati

L'OdC notifica l'esito negativo delle analisi, indicando il requisito e/o i requisiti non conformi ed il relativo trattamento. In seguito al ricevimento della notifica di non conformità, l'operatore identifica e declassa il lotto sul registro telematico nonché l'indicazione presente sul rispettivo serbatoio. Il lotto di olio non conforme non può essere miscelato con altro olio atto a divenire IGP Sicilia per una nuova richiesta di certificazione.

4) DIRITTI DELL'OPERATORE IN CASO DI ANALISI NON CONFORMI

A) Procedimento di revisione dell'esame organolettico

In caso di **esito non conforme** dell'esame organolettico, l'operatore può richiedere la revisione della prova entro 6 (sei) gg. dalla ricezione della comunicazione inviata dall'ODC.

L'OdC invia ad un Comitato di Assaggio riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi, una delle aliquote in suo possesso.

L'esito negativo dell'analisi organolettica di revisione è definitivo.

Le spese riguardanti le analisi di revisione sono a carico della parte soccombente

B) Procedimento di revisione dell'esame chimico-fisico

In caso di **esito non conforme** dell'analisi chimico-fisica, l'OdC deve comunicare tempestivamente l'esito negativo delle analisi e contestualmente portare a conoscenza dell'operatore la possibilità di esperire il procedimento di revisione, assegnando il termine di 6 (sei) gg. dalla ricezione della comunicazione per la presentazione dell'istanza.

Le analisi chimico-fisiche di revisione sono eseguite presso laboratori conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC17025 e autorizzati dal Ministero. L'esito negativo dell'analisi chimicofisica di revisione è definitivo.

E' compito dell'OdC informare l'operatore circa il laboratorio scelto per la revisione di analisi e il laboratorio incaricato dovrà comunicare all'ODC e all'operatore la data in cui si effettuerà la revisione alla quale potrà assistere un rappresentante aziendale o un consulente tecnico di parte.

Se la seconda prova dà esito conforme ed anche quella organolettica è risultata conforme, l'OdC procederà al rilascio dell'attestazione di conformità o dell'autorizzazione al confezionamento.

Le spese riguardanti le analisi di revisione sono a carico della parte soccombente.